



33464/06

64

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 15-6-2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 409

Dott. Ernesto LVPO Presidente

1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » Clelia SAVASSONI »

N. 10983/04

3. » Aldo FIALE »

4. » Antonio IANNIELLO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da BERETTA Luciano, n. ad Arcore (MI)

il 21-4-1997

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

II - 5 OTT. 2006

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorenza Donati



avverso la sentenza 26-11-2003 della Corte di Appello di Milano

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

M. ALDO PALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del

Dr. Guglielmo PASIACANTANO

che ha concluso per il rigetto del ricorso

~~Udito, per la parte civile, l'Avv.~~

Udito il difensore, avv. Giovanni CIPOLLONE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Alfede

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26.11.2003, in parziale riforma della sentenza 11.6.1999 del G.I.P. del Tribunale di quella città, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di **Beretta Luciano** in ordine al reato di cui:

-- agli artt. 609 *bis*, 609 *septies* e 61, n. 9, cod. pen. (perché, contro la volontà di Vicki Shoemaker, dopo averle allargato le braccia, la abbracciava attraendola al proprio corpo e tentava di baciarla sulla bocca. Con l'aggravante di avere commesso il fatto abusando dei poteri inerenti ad una pubblica funzione, avendo agito nello svolgimento dell'attività di medico chirurgo presso l'Ospedale policlinico - in Milano, il 20.4.1998)

e, con la già ritenuta diminvente di cui al 3° comma dell'art. 609 *bis* cod. pen., riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in anni uno e mesi due di reclusione, confermando la concessione dei doppi benefici e le statuizioni in favore della Shoemaker, costituitasi parte civile.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Beretta**, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito che:

-- la Corte di merito - in una situazione in cui l'azione sarebbe consistita (secondo l'interpretazione più rigorosa) in un tentativo di bacio non punibile per volontaria desistenza - avrebbe ritenuto la colpevolezza di esso imputato non sulla base delle prove a suo carico ma, sostanzialmente, perché, a fronte di elementi considerati solo parzialmente, egli non avrebbe convinto i giudici della propria innocenza;

-- incongruamente sarebbe stata riconosciuta piena credibilità al racconto della Shoemaker, che appare invece "soggetto incoerente nella narrazione dell'intera vicenda". I giudici non avrebbero considerato in particolare, nella sua globalità, la deposizione della dottoressa Amanda Oriana, trascurandone aspetti idonei a smentire le prospettazioni della querelante;

-- il reato non sarebbe configurabile, in quanto la sfera sessuale della parte offesa non sarebbe stata attinta dalla condotta contestata (consistente in "una forma amichevole di congedo" che egli erroneamente aveva ritenuto di potere porre in essere), non incidente sulla libertà di determinazione sessuale della donna. Egli avrebbe fatto solo il gesto di avvicinare il suo viso a quello della Shoemaker, appoggiandole le mani sulle spalle; avrebbe quindi immediatamente desistito in seguito al ritrarsi di lei.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. Con riferimento alla condotta tipica del reato di "violenza sessuale" devono ribadirsi le considerazioni già svolte da questa Corte Suprema nella sentenza 23.9.2004, n. 37395, ove è stato posto in rilievo che l'individuazione di tale condotta si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione "atti sessuali", di cui alla legge 15.2.1996, n. 66, in quanto l'art. 609 *bis* cod. pen. (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della "congiunzione carnale" e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità "costringe" taluno a compiere o a subire "atti sessuali".

In ordine al problema dell'individuazione del *minimum* di condotta penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di violenza sessuale, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che il concetto attuale di "atti sessuali" è semplicemente la somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine (vedi Cass., Sez. III, 3.11.1999, n. 2941, P.G. in proc. Carnevali).

A. Pale

Punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare e la condotta vietata dall'art. 609 bis cod. pen. ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica – **oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.**

Le finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (vedi Cass., Sez. III, 10.4.2000, n. 4402, Rinaldi).

Non possono qualificarsi, pertanto, come "atti sessuali" – nel senso richiesto dalla norma incriminatrice in esame – tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, del feticismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyerismo") ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima o (ricorrendone i presupposti) al sentimento pubblico del pudore (vedi Cass., Sez. III, 3.11.1999, n. 2941, P.G. in proc. Carnevali).

Anche i palpeggiamenti ed i tocamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute "erogene" (stimolanti dell'istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (vedi Cass., Sez. III: 1.12.2000, n. 12446, Gerardi; 30.3.2000, n. 4005, Alessandrini; 27.1.1999, n. 1137, De Marco; 5.6.1998, n. 6652, Di Francia).

2. Questa Corte, inoltre, ha già prestato adesione (con la sentenza n. 37395/2004) all'orientamento dottrinario secondo il quale "le fattispecie incriminatrici, per loro stessa natura, implicano una valutazione umana e sociale, culturalmente condizionata, dei comportamenti presi in considerazione", sicché deve convenirsi che *"la determinazione di ciò che è sessualmente rilevante in materia penale non può in realtà prescindere dal riferimento al costume e alle rappresentazioni culturali di una collettività determinata in un determinato momento storico"*.

Non basta dunque, talvolta, il solo riferimento alle parti anatomiche aggredite dal soggetto attivo e/o al grado di intensità fisica del contatto instaurato, **non potendo trascurarsi la valenza significativa dell'intero "contesto" in cui il contatto si realizza e la complessa dinamica intersoggettiva che si sviluppa** in una situazione che, oltretutto, è connotata dalla presenza di fattori coartanti. Più aderente alla logica dell'apprezzamento penalistico va considerato, conseguentemente, un approccio interpretativo di tipo sintetico, volto cioè a desumere il significato della violenza sessuale da una *valutazione complessiva di tutta la vicenda sottoposta a giudizio*.

3. Appare opportuno ricordare, infine, che – secondo parte della dottrina – il concetto di *violenza* è ben diverso da quelli della *sorpresa* e dell'*insidia*, sicché non realizzerebbero violenza sessuale gli atti non violenti ma attuati di sorpresa, pure essendo manifestazioni di immoralità e spesso di degenerazione, riconducibili eventualmente ad altre ipotesi di reato.

La giurisprudenza di questa Corte, invece, è orientata nel senso che la **violenza** richiesta per l'integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, **ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa**, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo. (vedi Cass., Sez. III: 26.1.2006, Gai; 1.2.2001, n. 3990).

A. Pale

4. Nella fattispecie in esame i giudici del merito si sono correttamente attenuti ai principi di diritto dianzi enunciati e le condotte tenute dal Beretta nei confronti della donna, che si era recata presso il Policlinico di Milano per esami clinici e visite specialistiche, sono state valutate in relazione all'intero contesto in cui i comportamenti si sono realizzati.

Quei giudici hanno ritenuto accertato, invero, che:

-- il Beretta aveva visitato la donna, per la prima volta, il 17 aprile del 1998, in quanto la stessa lamentava problemi angiologici relativi alle vene della gamba sinistra;

-- la Shoemaker tornò, quindi, in ospedale il successivo 20 aprile, per effettuare altri esami clinici e ritirare gli esiti di quelli già svolti. In quella occasione incontrò l'imputato, il quale la condusse nel suo studio e, avendole prospettato la necessità di una visita cardiologia, le sollevò la maglietta, scoprendole del tutto il seno, e procedette alla auscultazione mediante stetoscopio, tenendo il corpo appoggiato a quello di lei senza alcuna ragione.

Il Beretta le disse che a lui piacevano le donne corpose, alte e belle come lei e che lei gli piaceva. La Shoemaker rispose che quelle cose poteva dirle a qualcun'altra, dato che lei era una donna per bene e non era libera, ma il medico le si avvicinò e, scostando le sue braccia incrociate, la abbracciò forte, premendo il suo corpo contro di lei, premendole il seno e cercò di baciarla sulla bocca. Ella allora lo scostò, aprì la porta dello studio e, dopo essere uscita spaventata nel corridoio, rientrò nella stanza per recuperare la borsa e gli esiti degli esami, allontanandosi quindi velocemente.

Le condotte appena descritte, tenute dall'imputato con modalità rapide ed insidiose, devono considerarsi sicuramente idonee ad offendere la libertà di autodeterminazione sessuale della Shoemaker e risultano poste in essere a fronte di un dissenso già inequivocamente palesato; -- il giorno successivo Beretta telefonò alla donna, che passò il ricevitore al suo fidanzato (Alberto Sala) e nell'occasione l'imputato, che aveva detto di volere parlare con Vicki, motivò tale telefonata, su precisa richiesta dell'uomo, con l'interesse a conoscere l'esito degli esami clinici svolti dalla paziente.

5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la *deposizione della persona offesa dal reato*, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, *anche da sola e senza necessità di riscontri esterni*, assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (vedi, ad esempio, Cass.: Sez. III, 23.5.2003, n. 22848; Sez. V, 1.6.1999, n. 6910).

Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poiché i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo penetrante e rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti da Vicki Shoemaker ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse, razionalmente evidenziando che trattavasi di narrazione coerente, costante e particolareggiata. Hanno tenuto poi conto degli *elementi di conferma* forniti:

-- dalle dichiarazioni rese dalla dottoressa Oriana per quanto concerne il primo incontro con il Beretta e da quelle rese dal Sala quanto alla telefonata ricevuta dalla Shoemaker presso la sua abitazione;

-- dalle affermazioni dello stesso imputato che, pur avendo escluso ogni effusione di tipo sessuale, ha comunque testualmente dichiarato: "... Terminata la nostra chiacchierata, nel mentre ci stavamo salutando, io mi ero formato, forse erroneamente, una aspettativa di potermi congedare da lei con una forma più amichevole e ho fatto il gesto di avvicinare il mio viso al suo, appoggiandole le mani sulle spalle; la Shoemaker si è ritratta ...";

-- dalla mancanza di qualunque comprovato elemento di rancore o personale animosità nei confronti del medico da parte della Shoemaker.

A. Cole

Nell'anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale non ha mancato di valutare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa – che attribuisce alla querelante, “nella migliore delle ipotesi, un'autosuggestione presente a prescindere da ogni fatto reale, un autoconvincimento non suffragato da alcunché, che si spinge a cercare conferma anche in altri” – e, con argomentazioni logiche e coerenti, ha razionalmente escluso ogni valenza pregnante alle prospettazioni secondo le quali:

- sarebbe stata la donna, e non il sanitario, a sollecitare la visita medica, fornendo spontaneamente il proprio numero di telefono (che comunque era trascritto nella cartella clinica);
- prima dello svolgimento dei fatti incriminati il medico, dopo avere fatto entrare la donna nel suo studio, non aveva chiuso a chiave la porta;
- in seguito all'accadimento la vittima, anziché correre immediatamente a raccontarlo a qualunque soggetto di facile reperibilità, era rientrata nello studio del medico per recuperare le proprie cose ed aveva poi continuato tranquillamente la propria “giornata ospedaliera”, scendendo ad un piano inferiore per farsi prelevare il sangue.

Una circostanza, infatti, deve ritenersi essenziale: anche qualora la porta dello studio non fosse stata chiusa (con chiave o con chiavistello a caduta) e quali che siano state la confidenza e la cordialità già instauratesi anche a seguito di determinazione spontanea della Shoemaker, dal momento in cui la querelante, a fronte degli apprezzamenti riferiti dal medico alla sua avvenenza, aveva manifestato la propria contrarietà a qualsiasi approccio, il Beretta si sarebbe dovuto astenere da ogni condotta rivolta a coartare la libertà di autodeterminazione sessuale della paziente. Non gli era consentito, insomma, di coinvolgerne in qualsiasi modo la corporeità sessuale.

L'accaduto integra in sé il fatto illecito e la donna – pur turbata ed avvilita dall'approccio sessuale mortificante – non doveva restarne necessariamente “sconvolta” al punto di chiedere aiuto o di fuggire dall'ospedale.

6. Il vizio di travisamento del fatto è valutabile e sindacabile in sede di legittimità solo se relativo ad elementi ritenuti di rilievo decisivo e sempre che risulti inquadabile nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

In una prospettiva siffatta appaiono irrilevanti anche le discettazioni sulla circostanza che la dottoressa Oriana possa avere riferito o meno di avere subito, a sua volta, “*attenzioni particolari*” da parte dell'imputato, dal momento che trattasi di un riferimento che, nel complessivo contesto della narrazione, non smentisce né contribuisce a smentire la credibilità della parte offesa e l'affermazione di responsabilità non si incentra certamente su una sorta di identificazione del reo “per tipo di autore”.


Né può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie ed esula dai poteri del giudice di legittimità quello della “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
ROMA, 15.6.2006

Il Consigliere rel.



Il Presidente

